

Codice A1507A

D.D. 30 maggio 2017, n. 444

Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012, Secondo Biennio, misura sovvenzionata anziani. Ente attuatore Comune di Scagnello, utilizzo nell'ambito del finanziamento concesso di risorse per l'acquisizione di alcune porzioni immobiliari intercluse ed adiacenti al fabbricato di proprietà comunale, codice identificativo PC2SAN4. Approvazione.

Premesso che:

il Consiglio regionale con la deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il "Programma casa:10.000 alloggi entro il 2012", ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 sono state delegate ai Comuni le funzioni relative alla raccolta e istruttoria delle domande di contributo presentate dai diversi operatori quali Comuni, Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), cooperative edilizie e loro consorzi, imprese edilizie e loro consorzi, privati cittadini;

la Giunta regionale con le deliberazioni n. 16-11632 del 22 giugno 2009, n. 51-11973 del 4 agosto 2009, n. 25-12371 del 19 ottobre 2009 e n. 8-13045 del 11 gennaio 2010 ha approvato i criteri, i tempi, le modalità di intervento e fornito le precisazioni per la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi per la programmazione del Secondo biennio del Programma casa.

con le determinazioni dirigenziali assunte in data 21 agosto 2009 sono stati approvati i bandi di concorso per ciascuna misura di intervento ed i modelli di domanda;

con le determinazioni dirigenziali assunte in data 15 gennaio 2010, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 2° supplemento al n. 3 del 21 gennaio 2010, sono state approvate le graduatorie degli interventi e sono stati assegnati i contributi per tutte le misure previste dal Secondo biennio del Programma casa;

la Giunta regionale con la deliberazione n. 19-13358 del 22 febbraio 2010 ha stabilito di anticipare l'assegnazione dei fondi previsti per il Terzo biennio del Programma casa per finanziare le domande di edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia agevolata sperimentale presentate per il Secondo biennio ma non finanziate;

la Giunta regionale con la deliberazione n. 43-13697 del 29 marzo 2010 ha precisato alcuni aspetti attinenti l'attuazione degli interventi del "Programma casa:10.000 alloggi entro il 2012";

la Giunta regionale con la deliberazione n. 7-3438 del 21 febbraio 2012 ha, tra l'altro, stabilito ulteriori precisazioni e disposizioni per l'attuazione delle misure d'intervento programmate con il Primo e il Secondo biennio del Programma casa;

con la nota regionale del 27 maggio 2010, prot. 21815/DB0803, sono state fornite precisazioni in merito all'attuazione delle misure di intervento ed alla erogazione dei contributi per il Secondo biennio e anticipo del Terzo del Programma casa;

Considerato che:

con la determinazione dirigenziale n. 20 del 15 gennaio 2010 è stata approvata la graduatoria e l'assegnazione dei contributi relativi al Secondo biennio del Programma casa per gli interventi di edilizia sovvenzionata dell'ambito provinciale di Cuneo. Tra questi risultava esservi il Comune di Scagnello, intervento di recupero edilizio su immobile di proprietà per numero 6 alloggi sito in via "Cavalieri di Vittorio Veneto", importo ammesso a finanziamento ammontante ad € 780.000,00. All'intervento è stato attribuito il codice regionale identificativo PC2SAN4 ;

l'allegato "C" alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 16-11632 del 22 giugno 2009, al punto 1.3 stabilisce, tra l'altro, che i contributi assegnati per l'edilizia sovvenzionata siano liquidati con le seguenti modalità:

- 35% del finanziamento all'inizio dei lavori;
- 35% (ulteriore) del finanziamento al raggiungimento del 50% dei lavori;
- saldo del finanziamento attribuito a fine lavori.

Per l'edilizia sovvenzionata l'erogazione del primo 35% del contributo può avvenire in due soluzioni: il primo 15% all'ammissione a finanziamento dell'intervento ed il restante 20% all'inizio dei lavori;

con la determinazione dirigenziale n. 646 del 5 ottobre 2010 è stata disposta al Comune di Scagnello la prima erogazione pari al 15% del finanziamento concesso per un importo di € 117.000,00 (PC2SAN4);

la Giunta regionale con la deliberazione n. 7-3438 del 21 febbraio 2012, considerato lo stato di attuazione del Programma casa e le ripercussioni sul bilancio regionale dei mancati trasferimenti statali ha stabilito, tra l'altro, di rinviare a una successiva deliberazione le determinazioni in ordine alla conferma o revoca del contributo per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata ed agevolata sperimentale finanziati con le risorse del secondo biennio e con quota parte delle risorse del terzo biennio che non avevano rispettato i termini per l'inizio lavori fissati rispettivamente al 21 luglio 2011 e al 22 ottobre 2012. Tra gli interventi di edilizia sovvenzionata ricadenti nella condizione sospensiva risultava esservi anche quello del Comune di Scagnello (PC2SAN4);

la Giunta regionale con la deliberazione n. 75-6277 del 2 agosto 2013 ha, tra l'altro, deliberato per alcuni interventi inizialmente sospesi con la citata D.G.R. n. 7-3438 del 21 febbraio 2012, ma i cui lavori erano comunque iniziati entro il termine del 1 marzo 2012, data di pubblicazione della deliberazione del 21 febbraio 2012 sul Bollettino Ufficiale della Regione, di confermare il contributo a valere sulle risorse del Secondo biennio e quota parte delle risorse del Terzo biennio del Programma casa. Tra gli interventi per i quali si è proceduto alla conferma del finanziamento risultava esservi anche il Comune di Scagnello, codice identificativo PC2SAN4, per un importo del finanziamento assegnato pari ad € 780.000,00 i cui lavori erano iniziati il 5 dicembre 2011, così come risultava dal relativo attestato datato 27 aprile 2012. Con la nota regionale del 21 agosto 2013, prot. 23946/DB0803, veniva conseguentemente comunicato al Comune la conferma dell'intervento e del relativo finanziamento;

il Comune con la nota del 11 novembre 2014, prot. 723 comunicava al competente Settore regionale che sull'immobile di proprietà comunale reso disponibile per l'intervento, a seguito di una puntuale ricognizione della proprietà, successivamente all'ottenimento del finanziamento, era emersa la necessità di acquisire al patrimonio del Comune alcune parti intercluse nel fabbricato in cui risultava esservi una comproprietà con un soggetto privato, oltre alla possibilità di acquisire alcune parti ad esso adiacenti. Tale operazione, oltre a valorizzare la proprietà immobiliare originariamente resa disponibile per l'intervento di edilizia sovvenzionata, avrebbe consentito una razionalizzazione del progetto di recupero edilizio dell'immobile, con un contenimento dei costi d'intervento, e

garantendo inoltre una migliore accessibilità e fruibilità degli alloggi. In tale ottica, come rappresentato con citata nota comunale del 11 novembre 2014, era stato pertanto redatto il progetto definitivo dell'opera, approvato dal Comune con la deliberazione della Giunta comunale n. 29 de 10 maggio 2011 ed esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Consultiva operante presso l'A.T.C. di Cuneo (ora Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud) nella seduta del 27 giugno 2011, per un costo complessivo dell'intervento (importo di programma) di € 780.000,00. In data 15 luglio 2011 il Comune aveva proceduto alla compravendita dei locali adiacenti e contigui all'immobile comunale per un importo di € 40.000,00 e successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 23 agosto 2011 era stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, mentre con la successiva determinazione dirigenziale comunale n. 131 del 30 dicembre 2011 era stato approvato il relativo Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) n. 1 per l'importo di programma pari ad € 780.000,00. Con la richiamata nota comunale del 11 novembre 2014 l'Ente avanzava conseguentemente la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del contributo concesso, al fine del riconoscimento nella voce specifica del Q.T.E. degli oneri sostenuti per l'acquisizione delle parti intercluse, contigue ed adiacenti all'immobile interessato dall'intervento di recupero edilizio;

alla suddetta richiesta il competente Settore regionale con la nota del 18 dicembre 2014 aveva inizialmente risposto negativamente sul presupposto che la domanda di finanziamento a suo tempo presentata avrebbe dovuto prevedere la disponibilità dell'immobile. Successivamente a seguito di approfondimenti in merito alla effettiva utilità di quanto posto in essere dal Comune relativamente a porzioni immobiliari facenti parte di un immobile già reso disponibile dall'Ente, si è ritenuto possibile prevedere nell'ambito del finanziamento concesso l'utilizzo di risorse per l'acquisizione di porzioni immobiliari. A tale fine l'Ente con la nota del 25 giugno 2015, prot. n. 443, trasmetteva agli uffici regionali (agli atti in data del 2 luglio 2015, prot. 30450) la documentazione relativa (perizia di stima asseverata del 13 giugno 2011, atto di compravendita del 15 luglio 2011, determinazione comunale n. 89 del 30 agosto 2011, deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 14 giugno 2011 e n. 28 del 16 giugno 2015) per il riconoscimento del relativo onere a valere sulle risorse disponibili dal finanziamento concesso, la cui rendicontazione avviene tramite lo specifico Q.T.E. dell'intervento, mediante l'imputazione del costo alla specifica voce prevista nel quadro economico;

il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23 febbraio 2016 ha approvato il Q.T.E. n. 2 relativo all'aggiudicazione dei lavori ed il Q.T.E. n. 3 relativo ad una perizia di variante tecnica per un importo di programma pari ad € 780.000,00 corrispondente al finanziamento concesso. La S.T.D (Struttura Tecnica Decentrata) operante presso l'A.T.C. del Piemonte Sud nella seduta del 8 marzo 2016 (parere n. 011), a norma del vigente regolamento per l'edilizia sociale sovvenzionata, n. 4/R/2013 e s.m.i., ha preso atto del Q.T.E. n. 2 ed ha espresso un parere favorevole al Q.T.E. n. 3 di perizia, in cui risulta tra l'altro indicato alla specifica voce del quadro economico anche il costo attinente l'acquisizione delle parti aggiuntive dell'immobile interessate dall'intervento di recupero edilizio, subordinatamente al perfezionamento dell'autorizzazione regionale. La documentazione relativa è stata trasmessa dall'A.T.C. del Piemonte Sud ed acquisita agli atti regionali in data 15 novembre 2016, con prot. 39535;

Dato atto che in data 30 maggio 2016 è stata redatta dagli uffici una specifica "relazione preliminare di istruttoria" in cui si sono recepite sotto l'aspetto tecnico le scelte assunte dal Comune per meglio ottimizzare l'intervento di recupero edilizio sull'immobile.

Dato atto che la richiesta avanzata dal Comune risponde ad esigenze di interesse pubblico in quanto è sottesa, da una parte, ad una razionalizzazione e valorizzazione della proprietà immobiliare originaria resa disponibile per l'intervento, e conseguire un miglior risultato circa il recupero

complessivo del fabbricato con il contenimento dei costi d'intervento e, dall'altra, al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle risorse comunali, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente stesso.

Riscontrato che l'utilizzo di quota parte del finanziamento concesso per l'acquisizione trova effettiva capienza mediante la rappresentazione dei costi indicati nei quadri tecnici economici predisposti per la rendicontazione del finanziamento utilizzato e che sono rispettate le finalità per l'edilizia sociale sovvenzionata, si ritiene pertanto con il presente provvedimento di poter accogliere l'istanza comunale.

Dato inoltre atto che con successive determinazioni dirigenziali n. 509 del 14 ottobre 2013 e n. 484 del 9 settembre 2014 sono state disposte al Comune ulteriori erogazioni di contributi rispettivamente pari ad € 156.000,00 ed € 273.000,00 per l'intervento PC2SAN4 e che l'ammontare complessivamente erogato è pari ad € 546.000,00, corrispondente al 70% del finanziamento concesso, mentre il Comune con la nota del 8 febbraio 2017, avendo nel contempo ultimato i lavori, ha trasmesso la documentazione finalizzata all'erogazione di un ulteriore acconto del 15% del finanziamento (a titolo di anticipazione del saldo), in conformità a quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 7-3438 del 21 febbraio 2012, ciò nelle more del perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per addivenire all'erogazione del saldo del finanziamento spettante, così come stabilito dalla citata nota regionale del 27 maggio 2010 e dalla deliberazione regionale del 21 febbraio 2012.

Considerato pertanto che è necessario con il presente provvedimento consentire al Comune di Scagnello l'utilizzo dell'importo richiesto pari ad € 40.000,00 oltre oneri accessori e permettere inoltre all'Ente di concludere e presentare successivamente tutta la documentazione occorrente per l'erogazione del saldo del finanziamento definitivamente spettante per il recupero edilizio dell'immobile, codice identificativo PC2SAN4.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

- vista la determinazione dirigenziale n. 20 del 15 gennaio 2010;
- vista la D.G.R. n. 75-6277 del 2 agosto 2013;
- viste le determinazioni dirigenziali n. 646 del 5.10.2010, n. 509 del 14.10.2013 e n. 484 del 9.9.2014;
- viste le note comunali del 11.11.2014 e del 25.6.2015;
- vista la deliberazione del Comune n. 9 del 23.2.2016;
- visto il parere favorevole della S.T.D. del 8.3.2016;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R/2013 e s.m.i.;
- visti gli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la legge regionale n. 23 del 28/7/2008.

determina

- di consentire al Comune di Scagnello, per l'intervento di recupero edilizio dell'immobile sito in via Cavalieri di Vittorio Veneto, l'utilizzo della somma di € 40.000,00 oltre oneri accessori, a valere sul finanziamento concesso con il "Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012", per

l'acquisizione di alcune porzioni intercluse ed adiacenti all'immobile di proprietà comunale (finanziamento regionale € 780.000,00, codice identificativo PC2SAN4).

- di dare atto che la rendicontazione del costo sostenuto per le parti aggiuntive all'immobile di proprietà comunale avviene tramite il Q.T.E. dell'intervento, nel rispetto del finanziamento originariamente concesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone

Visto
Il Vice Direttore
Dott.ssa Erminia Garofalo